



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica

Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 32 del 20/04/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 20/04/2021 al n. 288

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (A RILEVANZA ECONOMICA) DI PROPRIETÀ COMUNALE. RIPUBBLICAZIONE AVVISO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che il Comune di Mosciano Sant’Angelo è proprietario di diversi impianti dedicati alle attività e alla pratica sportiva, variamente distribuiti sul territorio comunale, e che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, impianti che possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati (purché ne facciano un uso ben determinato) solo mediante concessione amministrativa;
- Che l’appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile ricorre in presenza del doppio requisito: soggettivo, consistente nella manifestazione di volontà dell’Ente proprietario di destinare il bene ad un pubblico servizio; e oggettivo, dell’effettiva ed attuale destinazione del bene a quel pubblico servizio;
- Che, nel corso degli ultimi anni, gli impianti di proprietà del Comune sono stati affidati, senza soluzione di continuità, alle associazioni operanti sul territorio, mediante una serie di convenzioni regolanti la concessione in uso della struttura e i reciproci rapporti;
- che sulla gestione degli impianti sportivi l’ ANAC, con Deliberazione n. 1300 del 14 dicembre 2016 è intervenuta distinguendo due tipologie di affidamento:
 1. gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “*concessione di servizi*”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili);
 2. gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi (art. 164, comma 3), ricondotta nella categoria degli “*appalti di*

servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;

- che, pertanto, la gestione - se non assunta direttamente dall’ente - non può che sottostare alle regole dell’evidenza pubblica, in esito ad una procedura selettiva: l’affidamento a terzi della gestione di un impianto sportivo comunale deve essere inquadrato nella “*concessione di pubblico servizio*”, pertanto l’ente locale che intenda affidare a terzi tale gestione è tenuto, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, ad indire una procedura selettiva tra i soggetti qualificati in relazione al suo oggetto;
- che tale disciplina è ripresa nelle attuali disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. i., distinguendo tra:
 1. impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito;
 2. impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall’ente;

VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/4/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019;

Dato atto che il Comune di Mosciano Sant’Angelo ha sempre riconosciuto la funzione sociale dello sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi, la pratica delle attività motorie e sportive, quale strumento di educazione e formazione sociale e personale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 22.02.2019, con la quale è stata approvata l’*”Analisi della redditività degli impianti sportivi comunali”*, rimessa dal Dott. Francesco Pochetti;

Ribadito che il Comune di Mosciano Sant’Angelo è e resta impossibilitato alla gestione diretta degli impianti di che trattasi mediante l’utilizzo di proprio personale;

Considerato che la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica (*la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione, ove peraltro il gestore si accolla il rischio operativo*), qualificabile quale “concessione di servizi” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice, deve essere aggiudicata con applicazione delle parti I e II del Codice stesso, per quanto compatibili (come previsto dall’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 50/2016);

Richiamata la Determinazione RG 104 del 08.02.2021, n° 11, con la quale:

- 1) **Si avviava** il procedimento per l’individuazione del nuovo gestore degli impianti sportivi di proprietà comunale, mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- 2) **Si approvava** lo schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse nonché il relativo modello di istanza;

3) Si disponeva la pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per 20 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Dato atto che l'Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito informatico dell'Ente dal 08.02.2021 al 28.02.2021;

Considerato l'esito della predetta pubblicazione e acquisita l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso (nota n° 4445 del 01.03.2021);

Ritenuto di dover procedere alla ripubblicazione dell'Avviso per ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

Visto l'allegato avviso predisposto dall'Ufficio, redatto secondo le linee di indirizzo dettate dalla Giunta Comunale e modificato all'esito della precedente pubblicazione, che non costituisce offerta contrattuale ma mero procedimento preselettivo, **con scadenza** per la presentazione della manifestazione di interesse fissata **entro e non oltre le ore 12,00 del 05.05.2021**, dando atto che non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine, perentorio, come sopra indicato, e farà fede la ricevuta di accettazione della PEC;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2197 del 01.02.2021;

Visto:

- il D.L.gs. 267 T.U.E.L. del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm.;
- il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011);
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto, in particolare, l'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 nonché le Linee Guida ANAC n. 4 (recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*"), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che, in base alla lettura congiunta del citato art. 36 del Codice e delle Linee guida ANAC n. 4, "*... si può rilevare che, nel caso in cui la stazione appaltante faccia ricorso ad una procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, la procedura di scelta del contraente è strutturata in due fasi (la fase preliminare di manifestazione di interesse o cd. prequalifica e quella di formulazione dell'offerta), le quali, ancorché legate da un nesso di stretta strumentalità sono, tuttavia, autonome, dal momento che solo con la trasmissione della lettera di invito si instaura una relazione giuridicamente vincolante tra l'operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di candidato alla procedura (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. bb) del Codice) nonché di offerente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. bb) ovvero di soggetto che, mediante la presentazione dell'offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante anche sotto l'aspetto della modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto*";

Vista, altresì, la Delibera ANAC n° 413 del 08.05.2019;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

Verificato che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;

Accertato che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Attesa la competenza all'adozione del presente atto di gestione,

DETERMINA

1) Di riavviare il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore degli impianti sportivi di proprietà comunale, mediante la ripubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;

2) Di approvare l'allegato schema d'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, come modificato all'esito della precedente pubblicazione, nonché il relativo modello di istanza, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di disporre la pubblicazione dell'avviso pubblico per la manifestazione di interesse per **15 giorni naturali e consecutivi** sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere e/o spesa a carico dell'Ente.

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della L. n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

7) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n° 241/1990, responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore;

Mosciano S.A., li 20/04/2021

**Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 20/04/2021

Istruttore Amministrativo

Antonio Del Vescovo